

IN BREVE n. 024-2018
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 15 giugno 2018 per il mese di maggio 2018

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100											
	Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0							
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9							

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - giugno 2018

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,0%. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2017, vanno rivalutate dello **1,292656**.

mese	indice Istat	increm.	rival. 1,5%	riv.75%	coefficiente rivalutazione
maggio 2018	102,0	0,9	0,625	0,667656	1,292656

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5 %).

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: maggio 2018

Aggiornato: 15 giugno 2018

Prossimo aggiornamento: 17 luglio 2018

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	102,0
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 0,9
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+2,3

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA). Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

VITALIZI - LA RIFORMA RISCHIA: IL «TETTO» FINISCE ALLA CONSULTA

dal sito di Franco Abruzzo

Il giudice Massimo Morandini (Tribunale di Trento) ha sollevato questione di costituzionalità sul limite di 9 mila euro al cumulo di assegni per ex consiglieri ed ex parlamentari. In bilico pure il taglio del 20% - di Ubaldo Cordellini/TRENTINO

TESTO IN

<http://www.giornaletrentino.it/cronaca/trento/vitalizi-la-riforma-rischia-il-tetto-finisce-alla-consulta-1.1631981>

In particolare:

Il tetto potrebbe violare due principi di rango costituzionale: il principio di affidamento e il principio di ragionevolezza. Il primo prevede che non si possono ledere diritti sui quali le

persone avevano fatto affidamento in forza di norme giuridiche in vigore. Il secondo, invece, è costituito dal fatto che non è ragionevole tagliare definitivamente un vitalizio assegnato in forza di una legge.

Questo secondo principio viene invocato non solo per il tetto di 9 mila euro al cumulo, ma anche per altre due questioni di costituzionalità sollevate dalle difese e riguardanti il taglio del 20% dei vitalizi previsto dalle due leggi di riforma e del taglio del 20% degli assegni di reversibilità per le vedove.

AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE PER PEDAGOGISTA NON DETRAIBILI

Sono detraibili le spese sostenute per prestazioni svolte da un pedagogista?

Risponde G. Napolitano

Le prestazioni rese dai pedagogisti non sono detraibili in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria. Il ministero della Salute, infatti, ha avuto modo di precisare che si tratta di una figura che opera in ambito sociale, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario, solo per le prestazioni sociali (circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, paragrafo 1.2).

MIN.LAVORO - REVISIONE TRIENNALE DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2018, il Decreto 15 maggio 2018 con la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 15 maggio 2018

Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche previdenziali e assicurative
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare che ha ridefinito il sistema previdenziale italiano introducendo il sistema di calcolo contributivo mediante il quale l'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, con effetto dal 1° gennaio 2010, ha aggiornato i coefficienti di trasformazione previsti nella legge n. 335 del 1995;

Visti i decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emanati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 15 maggio 2012 e del 22 giugno 2015 con il quale sono stati rideterminati, a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016, i coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 alla legge n. 247/2007 e, conseguentemente, di cui Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visti il comma 15 della legge n. 247 del 2007 e il comma 16 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali hanno modificato l'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che la procedura di rideterminazione dei suddetti coefficienti debba attuarsi ogni tre anni con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e ogni due anni per le rideterminazioni successive a quella decorrente dal 1° gennaio 2019;

Visto l'art. 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, laddove dispone che l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita si applica, con la stessa procedura di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, anche ai coefficienti di trasformazione per le età superiori a 65 anni;

Visto l'art. 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove stabilisce che il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato dall'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla variazione della speranza di vita, come previsti dall'art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 24, comma 16, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove stabilisce che ogniqualvolta, a seguito dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita, il predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in settanta anni per l'anno 2012 dal comma 4 dell'art. 24 medesimo, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di settanta, il coefficiente di trasformazione è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a settanta nell'ambito della medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017 con il quale sono stati adeguati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, laddove prevede che il calcolo dei coefficienti di trasformazione debba avvenire sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT;

Visti i dati relativi ai parametri economici e demografici, forniti dall'Istituto nazionale di statistica con nota n. 694055 del 16 aprile 2018;

Visto il verbale della Conferenza di servizi Lavoro/Economia dell'8 maggio 2018 conclusiva del procedimento amministrativo di revisione dei coefficienti, nell'ambito della quale sono state condivise, con l'approvazione della Nota tecnica allegata al medesimo, le basi tecniche utilizzate, la metodologia applicata e i risultati ottenuti, unitamente alla tabella relativa ai coefficienti di trasformazione aggiornati, in sostituzione di quelli vigenti;

Considerato che la rideterminazione dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita pensionistica avrà decorrenza dal 1° gennaio 2019;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 2019, i divisori e i coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e alla Tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono rideterminati nella misura indicata dalla tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 15 maggio 2018

Il Direttore generale
delle politiche previdenziali e assicurative

Il Ragioniere generale dello Stato

Allegato Tabella

Coefficienti di trasformazione

Eta'	Divisori	Valori
57	23,812	4,200%
58	23,236	4,304%
59	22,654	4,414%
60	22,067	4,532%
61	21,475	4,657%
62	20,878	4,790%
63	20,276	4,932%
64	19,672	5,083%
65	19,064	5,245%
66	18,455	5,419%
67	17,844	5,604%
68	17,231	5,804%
69	16,609	6,021%
70	15,982	6,257%
71	15,353	6,513%

tasso di sconto = 1,5%

COSÌ SI RIDURRANNO LE PENSIONI DAL 2019 A CAUSA DELLA SPERANZA DI VITA da PensioniOggi

E' l'effetto occulto della pubblicazione dei nuovi coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi. Per agganciare il medesimo valore della pensione occorrerà lavorare di più.

I lavoratori che andranno in pensione dal 1° gennaio 2019 riceveranno assegni leggermente più bassi **a causa della revisione** dei **coefficienti di trasformazione** dei montanti contributivi. Come già **anticipato da Pensioni Oggi** la riduzione scatterà dal prossimo anno in occasione dell'aumento della **spendenza di vita** di cinque mesi per gli assicurati presso forme di previdenza pubbliche obbligatorie.

I nuovi coefficienti, in tabella sono riportati i nuovi valori, faranno registrare una riduzione che a seconda dell'età di accesso alla pensione, **che oscilla tra l'1 ed il 2%** a seconda dell'età di pensionamento con picchi più elevati al crescere dell'età alla decorrenza della pensione. Va sempre detto che la riduzione si riferisce alla sola quota contributiva dell'assegno (cd. **quota C**); nessuna riduzione si verifica rispetto alla quota retributiva che non risente di tale meccanismo di calcolo.

Quanto si è perso un ventennio

La tavola mostra anche la riduzione complessiva dei coefficienti dal momento in cui sono stati introdotti, con la Riforma Dini del 1995, al prossimo biennio. Come si nota dal 1996 al 2019 la riduzione media è risultata superiore al 12% con picchi del 16% nella fascia di età tra i **64 e i 65 anni**. La diminuzione risulta inferiore per chi si pensiona ad un'età superiore ai 65 anni perchè la

Legge Fornero del 2011 ha previsto la fissazione di coefficienti di trasformazione per l'età tra i 66 e i 70 anni prima assenti.

Come era stato già spiegato su Pensioni Oggi significa teoricamente un assicurato che deve tradurre in pensione il **montante contributivo** accumulato all'età di 57 anni nel 2019 otterrà una prestazione **inferiore del 12,25%** rispetto a quanto avrebbe ottenuto se fosse uscito nel 2000 alla medesima età anagrafica. Perché la pensione dovrà essere erogata per un periodo di tempo superiore (neutralità attuariale) rispetto a quanto era previsto nel 2000 sulla base della nuova aspettativa di vita. Per riagganciare il medesimo valore il lavoratore dovrebbe pensionarsi non più a 57 anni ma a 61 anni, ben quattro anni più tardi, per compensare l'effetto della **speranza di vita**. Se il pensionato avesse avuto nel 2000 un'età di 61 anni per tramutare in pensione la stessa cifra nel prossimo biennio dovrebbe attendere i 67 anni pena una riduzione dell'assegno del 14,16%.

Come cambiano i coefficienti				
Eta' alla decorrenza	Divisori dal 2019	Valori dal 2019	Variazione in % su triennio 2016-2018	Variazione in % su 1996
57	23,812	4,200%	-1,08	-12,25
58	23,236	4,304%	-1,15	-12,77
59	22,654	4,414%	-0,74	-13,31
60	22,067	4,532%	-1,24	-13,75
61	21,475	4,657%	-1,31	-14,26
62	20,878	4,790%	-1,36	-14,91
63	20,276	4,932%	-1,40	-15,47
64	19,672	5,083%	-1,47	-16,05
65	19,064	5,245%	-1,52	-16,73
66	18,455	5,419%	-1,58	-13,02
67	17,844	5,604%	-1,68	-9,33
68	17,231	5,804%	-1,79	-5,62
69	16,609	6,021%	-1,86	-1,87
70	15,982	6,257%	-1,90	1,90
71	15,353	6,513%	2,12	5,91

PensioniOggi.it

I lavoratori che hanno già maturato un diritto a pensione hanno pertanto la convenienza ad uscire entro la fine del 2018 affinché il trattamento pensionistico venga messo in pagamento con i coefficienti più generosi. Si rammenta che saranno oggetto della riduzione anche i destinatari della dispensa dal prossimo adeguamento (cioè gli addetti alle 15 **mansioni gravose** e ai **lavori usuranti**): la **legge 205/2017** nel disporre l'esenzione dal prossimo scatto della speranza di vita non ha previsto alcun blocco nella riduzione dei coefficienti.

POLIZZE VITA - POSSONO NON GARANTIRE IL CAPITALE INVESTITO

Le polizze vita ramo III possono comportare guadagni e perdite finanziarie al contraente o al beneficiario/i in caso morte e non necessariamente devono garantire il capitale investito.

Corte di giustizia UE causa C-5427/16 del 31 maggio 2018

In senso contrario:

Corte di Cassazione sezione III civile - sentenza n. 10333 pubbl. il 30 maggio 2018

ATTENZIONE alla Direttiva 2002/92 modificata con l'aggiunta del capo III bis (*Requisiti supplementari per la tutela dei consumatori in relazione ai prodotti assicurativi*) e precisamente del punto 13 all'art.2: **tali prodotti assicurativi presentano una scadenza o un valore di riscatto esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alla fluttuazioni del mercato.**

Peccato che anche per grosse Compagnie Assicurative molte volte agiscono incaricati procacciatori che tacciono o minimizzano eventuali risvolti negativi colle spalle coperte dalle innumerevoli carte con tante sottaciute ambiguità che fanno firmare al povero cittadino ignaro della vera realtà ...

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e LAVORO STRAORDINARIO

Nel rapporto del pubblico impiego si applica la regola che condiziona in via di principio il lavoro straordinario alla autorizzazione preventiva e formale.

Il corrispettivo per lo straordinario motivato da esigenze urgenti e indifferibili può essere individuato, previa adeguata informazione, non solo colla retribuzione, ma anche colla maturazione di riposi compensativi corrispondenti alla ore di lavoro effettivamente prestate.

Non sono invece legittime le eventuali disposizioni interne che condizionano il diritto ai riposi compensativi solo a formali richieste da parte del singolo interessato, da prodursi in tempi e secondo procedure fissate unilateralmente da parte della amministrazione con perdita del beneficio se non prodotte. Invece spetta alla amministrazione che autorizza le prestazioni di lavoro straordinario esercitare il potere-dovere di riconoscere d'ufficio i turni di riposo compensativi anche senza la specifica istanza del lavoratore.

Consiglio di Stato sezione IV - sentenza numero 3322 del 24 maggio 2018

PENSIONI - DAL 2019 PIU' BASSE

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO in % e variazioni percentuali									
età pensione	1996/2009	2010/2012	var. 2009/2010	2013/2015	var. 2012/1013	2016/2018	var. 2015/2016	2019/2021	var. 2018/2019
57	4,720	4,419	-6,38	4,304	-2,60	4,246	-1,35	4,200	-1,08
58	4,860	4,538	-6,63	4,416	-2,69	4,354	-1,40	4,304	-1,15
59	5,006	4,664	-6,83	4,535	-2,77	4,468	-1,48	4,414	-1,21
60	5,163	4,798	-7,07	4,661	-2,86	4,589	-1,54	4,532	-1,36
61	5,334	4,940	-7,39	4,796	-2,91	4,719	-1,61	4,657	-1,24
62	5,514	5,093	-7,64	4,94°	-3,00	4,856	-1,70	4,790	-1,36
63	5,706	5,257	-7,87	6,094	-3,10	5,002	-1,81	4,932	-1,40
64	9,911	5,432	-8,18	5,259	-3,18	5,159	-1,90	5,083	-1,47
65	6,136	5,620	-8,41	5,435	-3,29	5,326	-2,01	5,245	-1,52
66				5,624		5,506	-2,10	5,419	-1,58
67				5,826		5,700	-2,16	5,604	-1,68
68				6,046		5,910	-2,25	5,804	-1,79
69				6,284		6,135	-2,36	6,021	-1,86
70				6,541		6,378	-2,49	6,257	-1,90
71								6,513	

A partire dal prossimo anno, chi si ritirerà dal lavoro percepirà una pensione annua inferiore, mediamente, di oltre l'1% rispetto a chi ci è già andato o ci andrà quest'anno. Il decreto che lo

stabilisce è il dm 15 maggio del Ministero del lavoro cioè -891o, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31 dell'8 maggio 2018, che fissa i coefficienti di trasformazione del montante contributivo validi dal 2019 al 2021 (icoefficienti che applicati al totale dei contributi versati durante la vita lavorativa, determinano l'importo annuo di pensione cui ha diritto il lavoratore).

Quarta revisione da quando sono stati introdotti a partire dal 2009 (tutte negative!).

Posto un montante contributivo di 100mila euro con età 65 anni

- nel 2009 la pensione sarebbe stata di 6.130 euro
- nel periodo 2010/2012 di 5.620 cioè -516 euro
- nel periodo 2013/2015 di 5.435 cioè -701 euro
- nel periodo 2016/2018 di 5.326 cioè -810 euro
- nel periodo 2019/2021 sarà di 5.245 cioè di 891 euro rispetto al 2009.

Calo complessivo oltre il 12%.

Zuccherino Fornero: possibilità di lavorare sino a 71 anni per avere pensioni più consistenti ...
campa, campa cavallo che l'erba cresce ...

NIENTE SORPRESE CON IL CONTRIBUTIVO INDIRETTO ENPAM da ENPAM Previdenza n.22 del 13 giugno 2018

L'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione con il metodo contributivo non avrà alcun effetto sulle pensioni Enpam calcolate con il metodo del contributivo indiretto. Quest'ultimo sistema, infatti, prevede un meccanismo di valorizzazione immediata, che anticipa il momento in cui si valorizzano i contributi.

Con il contributivo è necessario attendere il momento dell'addio alla vita lavorativa per conoscere il coefficiente di trasformazione da applicare e che opererà sull'intero montante accumulato.

Il contributivo indiretto dell'Enpam, invece, assegna il valore dei contributi già al momento del versamento, anno dopo anno.

In questo modo il medico che usufruisce di questo meccanismo sa da subito quanto ha maturato di pensione, senza il rischio di brutte sorprese quando lascerà il lavoro.

Le gestioni Enpam calcolate interamente con il metodo contributivo indiretto a valorizzazione immediata sono quelle di **Quota B**, la gestione dei **medici di medicina generale** e quella degli **specialisti ambulatoriali**

INTRAMOENIA - ESERCIZIO ATTIVITA' a cura di Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Risponde di peculato il medico che svolga all'interno di un ospedale attività libero-professionale intramuraria senza la relativa autorizzazione, appropriandosi dell'intero corrispettivo versato dai pazienti, senza provvedere al versamento della quota prevista dalla legge (pari al 52% della tariffa applicata) e rilasciare apposita fattura, né indirizzare i pazienti medesimi presso il competente ufficio cassa dell'azienda. Non è necessaria l'esistenza di una formale ed espressa autorizzazione all'esercizio dell'attività intramoenia da parte dell'ospedale, essendo sufficiente, per la configurabilità del peculato, la presenza di una disponibilità anche di fatto del bene oggetto dell'appropriazione (il compenso delle visite mediche) in forza di un collegamento che pure deve esservi con l'esercizio delle funzioni pubblicistiche, nella specie ravvisato nel rapporto contrattuale

instaurato dal ricorrente con l'ospedale e nel dato oggettivamente dirimente della conoscenza da parte dell'ospedale del continuativo esercizio dell'attività libero-professionale svolta all'interno dell'unità ospedaliera ove lo stesso prestava servizio.

Corte di Cassazione sezione II penale - sentenza numero 25976 del 24.04.2018 pubbl.il 7.06.2018

FUNZIONE PUBBLICA LINEE GUIDA PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLE PA

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 con le Linee guida, di indirizzo amministrativo, sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale, in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia.

ALLEGATO A PARTE - FUNZ.PUBBLICA Linee guida concorsuali (documento 130)

In particolare:

- **Cinque i canali** di reclutamento
 - a) concorso pubblico per esami;
 - b) concorso pubblico per titoli;
 - c) concorso pubblico per titoli ed esami;
 - d) corso-concorso;
 - e) selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta.
- **Requisiti di ammissione**

I requisiti di ammissione vanno definiti tenendo conto della finalità del concorso, che è di selezionare i candidati migliori, in relazione alla domanda e all'offerta.
- **Prove preselettive: bocciate quelle mnemoniche**

La prova preselettiva si può fare solo "in presenza di un numero elevato di candidati" e a condizione che non privilegi lo *studio mnemonico*.
Il numero dei candidati da preselezionare dovrebbe corrispondere a un multiplo del numero di posti messi a concorso.
- **Valorizzare le prove concrete**

Le prove possono essere teoriche o pratiche, orientate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico.
- **Titoli**

Per quanto riguarda i titoli deve essere assicurato un adeguato bilanciamento tra i titoli di servizio (che premiano coloro che sono già dipendenti pubblici, presso la stessa o altre amministrazioni) e altri titoli.
- **Stop a graduatorie troppo lunghe**

Prevedere nel bando, un numero degli eventuali idonei, in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore.

MILITARI - OK ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI

Corte Costituzionale: stop al divieto che impedisce la formazione di associazioni sindacali tra militari.

Anche i militari possono costituire associazioni (composte solo da militari) di tipo sindacale. La Corte Costituzionale colla sentenza numero 120 dell'11 aprile permette la costituzione di associazioni sindacali che rappresentino le istanze dei militari, abrogando parzialmente il divieto sancito nell'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare (Dlgs 66/2010 - costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale).

La Consulta motiva la decisione sulla scorta di quanto già stabilito dalla Corte per i Diritti Umani in recenti pronunce nelle quali era stata vagliata la legittimità di normative nazionali che comprimono il diritto per i militari a formare associazioni sindacali, potendosi al massimo

introdurre «restrizioni legittime», ma senza mettere in discussione il diritto alla libertà di associazione dei loro membri, non potendosi infatti imporre restrizioni che riguardino gli elementi essenziali della libertà di associazione.

Tre i vincoli assoluti che le associazioni sindacali tra militari devono però rispettare:

- 1) il preventivo assenso del Ministro della difesa alla loro costituzione;
- 2) il rispetto pieno del principio di democraticità e di neutralità dell'ordinamento delle Forze armate;
- 3) il divieto di esercizio del diritto di sciopero (trovando giustificazione dalla necessità di garantire l'esercizio di altre libertà non meno fondamentali e la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti).

Rimane il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali non composte solo da militari.

ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 120/2018 (documento 131)

NATURA INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE

L'indennità sostitutiva delle ferie è il corrispettivo dell'attività resa in un periodo che il lavoratore avrebbe destinato al riposo e, di conseguenza, ha carattere retributivo.

Corte di Cassazione civile sez. Lavoro - sentenza numero 13473 del 29 maggio 2018

AUMENTANO INCIDENTI IN SANITÀ IN SANITÀ PUBBLICA, UNO OGNI 9 GIORNI

da FimmgNotizie di giovedì 14 giugno 2018
Aumentano gli incidenti e gli errori sanitari denunciati alle assicurazioni: nella sanità pubblica, tra il 2004 e 2016, sono cresciuti del 2,9% l'anno, con una media di 39 sinistri per struttura nel 2016, cioè 1 ogni 9 giorni. Un terzo dei sinistri è legato all'attività chirurgica, mentre il 18% agli errori diagnostici.

Lo segnala la nona edizione del report MedMal Italia di Marsh, che ha analizzato oltre 10mila sinistri relativi al periodo 2004-2016 in 40 strutture.

Sarebbe interessante sapere eventuali correlazioni con l'organizzazione dei luoghi di lavoro, gli orari imposti, i turni di riposo, le patologie

FRANCOBOLLI 2018 - NUOVE EMISSIONI

"Il Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato a Salvatore Quasimodo, nel cinquantenario della scomparsa

Data di emissione il 14 giugno 2018